



COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 7 del 30/01/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO D'IMPOSTA 2019: APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trenta** del mese di **Gennaio** alle ore **12:20**, nella **Sede del Comune**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **VICE SINDACO Ketty Pellegrini** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **Il Vice Segretario Comunale Dott. Giovanni Terenziani**

N.	Cognome e Nome	Funzione	P	A
1	DODI ANTONIO	Sindaco		SI
2	PELLEGRINI KETTY	Vice Sindaco	SI	
3	DENTI ANDREA	Assessore		SI
4	BUTTINI ALESSANDRO	Assessore	SI	
5	DALL'AGLIO CLAUDIA	Assessore Esterno	SI	

PRESENTI : 3

ASSENTI : 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO D'IMPOSTA 2019: APPROVAZIONE TARIFFE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo ente:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2000 con decorrenza dal 01/01/2000 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;

Preso atto che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'[art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#);

Visto l' [art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) che ha interpretato il citato [art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012](#), nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto [articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012](#).

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/02/2000 si sono intese come prorogate di anno in anno;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Rilevato che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

Ritenuto necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:
"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: "1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I:	comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II:	comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III:	comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV:	comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V:	comuni fino a 10.000 abitanti.

Verificato che il Comune di SAN SECONDO PARMENSE al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 5.705 unità e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: "In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: "Gli *enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *“L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.”;*

Ritenuto di mantenere la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo per far fronte alle eventuali istanze di rimborso da parte dei contribuenti;

CONSIDERATE, inoltre, le attività connesse all'adozione delle nuove tariffe, si ritiene necessario uno slittamento dei termini per il pagamento dell'imposta oltre la scadenza prevista dalla legge, stabilendo per l'anno 2019 la data del 31.03.2019;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Richiamati:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 (G.U. 17.12.2018), con cui è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e che conseguentemente dispone l'esercizio provvisorio a norma art 163 TUEL per cui si prendono a riferimento i valori assestati del bilancio 2018-2020 annualità 2019, operando;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 12 giugno 2018 è stato approvato il PEG– Triennio 2018/2020– parte economica;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Giovanni Terenziani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art 49.1 del d.lgs 267/2000 e s.m. da ultimo modificato dall'art 3.1 lett b) legge 213/2012.

Tutto ciò premesso;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi in forma palese dai presenti,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in narrativa, l'adozione, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di SAN SECONDO PARMENSE, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, delle tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993, rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001, maggiorate del 20,00% (ventipercento) come sviluppate nel prospetto ALLEGATO I che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI DARE ATTO che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 3) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa, che per l'anno 2019 il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 507/1993, è prorogato al 31 marzo 2019;
- 4) DI TRASMETTERE a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
- 5) DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) DI INCARICARE il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c., del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.,

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Ketty Pellegrini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Terenziani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[xx] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
11/02/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Terenziani

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134 – comma
4° - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile in data 30 gennaio 2019

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Terenziani

Comune di SAN SECONDO PARMENSE (V CLASSE) - Tariffe D.Lgs. 507/93

Tariffe comprensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001

Tariffe aumentate del 20% per la pubblicità OLTRE 1 mq.

PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

Sup. **FINO** a 1 mq.

Annuale **11,362**

LOCANDINE (fino a 1 mq.)

1 mese **1,136**

2 mesi **2,272**

3 mesi **3,408**

Sup. **OLTRE** 1 mq.
e fino a 5,5 mq.

13,634 al mq.

1,363 al mq.

2,726 al mq.

4,090 al mq.

Sup. da 5,51 a 8,5 mq.

20,451 al mq.

2,045 al mq.

4,090 al mq.

6,135 al mq.

Sup. oltre 8,5 mq.

27,268 al mq.

2,726 al mq.

5,454 al mq.

8,180 al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

Sup. **FINO** a 1 mq.

Annuale **22,724**

1 mese **2,272**

2 mesi **4,544**

3 mesi **6,817**

Sup. **OLTRE** 1 mq.
e fino a 5,5 mq.

27,268 al mq.

2,726 al mq.

5,454 al mq.

8,180 al mq.

Sup. da 5,51 a 8,5 mq.

34,085 al mq.

3,408 al mq.

6,817 al mq.

10,226 al mq.

Sup. oltre 8,5 mq.

40,902 al mq.

4,090 al mq.

8,180 al mq.

12,270 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,065 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

6,197 per giorno e per punto di diffusione

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

13,634 al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI

74,369

RIMORCHIO

74,369

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI

49,579

RIMORCHIO

49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO

2,065 al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO

1,033 al giorno

AEROMOBILI

49,579 al giorno

PALLONI FRENATI

24,790 al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale **FINO a 1 mq.**
33,053

OLTRE 1 mq.
39,663 al mq.

Comune di SAN SECONDO PARMENSE - Tariffe D.Lgs. 507/93

Tariffe comprensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001

Tariffe aumentate del 50% per la pubblicità OLTRE 1 mq.

Tariffe aumentate del 20 % per le affissioni OLTRE 1 mq.

PUBBLICHE AFFISSIONI

FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,238** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **0,3718**

>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
-------------------------------	----------

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,032** al foglio

Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **0,3099**

MAGGIORAZIONI

(da applicare sempre alla tariffa base)

- | | |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 | Aumento del 50% |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50% |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 | Aumento del 100% |

RIDUZIONE DEL 50% (valida anche per le locandine)

(da applicare sul totale comprensivo di maggiorazioni)

Stato, enti pubblici, comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, enti religiosi, spettacoli viaggianti, annunci mortuari.